



Sezione Stipendi e Fiscalità

Ripartizione Fiscalità

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583150 Fax +39 040 5582552 e-mail fiscalita@arun.units.it

Prot. 27767
Trieste, 14/09/2004

Titolo VIII Classe 7

REP. 54-2004

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Segretari di Dipartimento

Sede

Oggetto: Contratti tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Agenzia Spaziale Italiana.

Con la presente si vuole rendere noto che la sentenza n. 165/11/2003 della Commissione Tributaria Regionale di Trieste - Sezione n.11, pronunciata in data 22/05/2003 e depositata in data 03/12/2003, ha sancito che i contratti di ricerca stipulati dall'Ateneo con l'Agenzia Spaziale Italiana per le annualità dal 1991 al 1996 sono da considerare rilevanti agli effetti dell'applicazione dell'IVA. Secondo tale pronuncia, "le prestazioni di servizi effettuate dall'Università nei confronti dell'A.S.I. configurano operazioni imponibili, in quanto l'A.S.I. realizza un consumo ai sensi del sistema comune IVA, poiché è identificabile come il destinatario che usufruisce in proprio del vantaggio derivante dalla prestazione di ricerca".

Il collegio giudicante, in sede giurisdizionale, ha rilevato l'esistenza in tali rapporti sia del presupposto soggettivo (art.4 DPR 633/1972), sia del presupposto oggettivo (art. 3 DPR 633/1972), agli effetti I.V.A.

Infatti, ai sensi dell'art.3 del DPR 633/1972 costituiscono prestazioni di servizi, soggette all'imposta sul valore aggiunto, quelle rese verso corrispettivo sulla base di contratti d'opera, appalto o simili derivanti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.

Pertanto, a fronte delle prestazioni di ricerca rese dall'Università, dove è stabilita la corresponsione di finanziamenti da parte dell'A.S.I., unitamente alla circostanza che i risultati dell'attività di ricerca vengono acquisiti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'A.S.I., si manifesta la sussistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l'erogante il finanziamento e l'attività svolta dall'Università nel quadro di un rapporto contrattuale.

A diverse conclusioni è difficile approdare nel momento in cui si valutano le clausole che governano i contratti in argomento al di là della diversa prassi sostanziale fra le parti che tendeva a considerare tali rapporti irrilevanti agli effetti I.V.A. (considerati infatti finanziamenti).

Dagli schemi contrattuali esaminati dalla Commissione emerge infatti l'esistenza di un obbligo di fare in capo al Contraente (Università) a beneficio dell'A.S.I.. L'A.S.I. stessa rimane l'unica proprietaria dei risultati eventualmente brevettabili, derivanti dalle ricerche oggetto del contratto.

La stessa Commissione Tributaria, nel secondo grado di giudizio, ha avuto modo di chiarire (di fatto interpretando il contenuto e la portata della norma), che l'art. 34-bis della Legge 27/04/1989 n.154 (il quale dispone la non imponibilità delle prestazioni rese dall'A.S.I.), non può



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

essere applicato nel caso di specie, in quanto è l'Università a svolgere attività di ricerca nei confronti dell'A.S.I. verso corrispettivo, nel contesto di un rapporto contrattuale.

Sempre nell'applicabilità e portata del predetto art.34-bis viene altresì sancito che "in base a tale specifica disposizione l'A.S.I. può acquistare navi, aereomobili, satelliti senza corrispondere l'IVA al fornitore (cioè in regime di non imponibilità) [...], ma che tale esclusione non si estende però alle operazioni svolte da chiunque nei confronti dell'A.S.I."

Tutto ciò premesso e considerato, i rapporti intercorrenti ed intervenenti tra l'Ateneo e l'A.S.I. che siano riconducibili agli schemi contrattuali oggetto dell'analisi contenziosa e/o di quelli che, ancorché diversi nella struttura formale, siano però sostanzialmente riconducibili allo schema in argomento dal punto di vista sostanziale, ove il rapporto sinallagmatico prevalga anche se la denominazione prescelta è "finanziamento", **dovranno essere sottoposti a fatturazione con addebito di IVA nella misura ordinaria**, salvo trattarsi delle speciali cessioni/prestazioni previste in modo specifico e con l'elencazione esaustiva dell'art.34-bis della Legge 154/1989.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO